



## Documento

Osservazioni alla bozza di linea guida ANBSC concernente *“conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nominati ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

---

## **Premessa**

Il Consiglio direttivo dell'ANBSC in data 5 giugno 2018 ha approvato in via preliminare la bozza della linea guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori nominati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Durante la stessa seduta, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti direttamente destinatari delle misure ivi specificate e giungere alla definizione di un **testo quanto più corretto e condiviso**, è stato previsto anche l'avvio della sua consultazione pubblica non vincolante in ottemperanza alla direttiva n. 2/2017 del 31 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2018 la bozza di linea guida in argomento risulta consultabile per trenta giorni consecutivi nell'apposita sezione creata sul sito internet dell'Agenzia. Solo al termine della consultazione pubblica il Consiglio direttivo dell'Agenzia approverà in via definitiva la suddetta linea guida, previa eventuale modificazione dell'attuale testo.

Ciò posto, nell'esprimere vivo apprezzamento per il metodo di pubblica consultazione adottato dall'ANBSC, tale da valorizzare il contestuale coinvolgimento di tutti i principali stakeholder, di seguito si riportano sinteticamente alcune considerazioni tecniche sulla linea guida in argomento elaborate, su proposta dello scrivente Consiglio Nazionale, grazie alla sinergia delle principali associazioni rappresentative degli amministratori giudiziari e/o coadiutori dell'ANBSC di seguito indicate in ordine alfabetico:

1. AGN – Amministratori Giudiziari Network;
2. INAG – Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari;
3. IUS ET GESTIO.

In vista di una auspicabile rivisitazione della linea guida in esame, si chiede al Direttore dell'ANBSC e ai componenti il Consiglio Direttivo della medesima Agenzia, ove nulla osti, di convocare il Consiglio Nazionale che parteciperà con qualificati rappresentanti scientifici, affinché si possano adeguatamente illustrare e motivare le proposte emendative dettagliate nel presente documento.

### **A. Quadro Normativo**

Si recepisce favorevolmente la scelta dell'ANBSC di applicare, per la liquidazione del compenso del proprio coadiutore, le disposizioni recate dal d.P.R. n. 177/2015 superando così le arcaiche tabelle di liquidazione dei compensi elaborate dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. M.P.

Sarebbe opportuno, tuttavia, che l'ANBSC recepisce parimenti le recenti **inderogabili disposizioni di rango primario** – come tali sovraordinate alla disciplina regolamentare del citato d.P.R. n. 177/15 – di cui alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 in materia di c.d. **“equo compenso”**.

---

In effetti, la scelta del legislatore del 2017 di eliminare il riferimento contenuto nell'originario art. 38 CAM – volto a retribuire i coadiutori “secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario” - certamente non può e non potrà comportare un arbitrio della Pubblica Amministrazione nella determinazione del compenso a seguito del conferimento dell'incarico, allorché quest'ultimo venga sottoscritto per accettazione dal professionista e contenga clausole “vessatorie” di determinazione del compenso. In dette fattispecie, infatti, la richiamata disciplina commina la **sanzione della nullità parziale di ogni patto che stabilisca un compenso “non equo” per i liberi professionisti** e le stesse norme definiscono “equo” il corrispettivo determinato nelle pattuizioni coi clienti, intendendo per tali le categorie delimitate dalle norme stesse, quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6°. Per le professioni ordinistiche l'equo compenso sarà valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale<sup>1</sup>.

Requisito condizionante l'applicabilità è quello soggettivo ovvero sia l'appartenenza del prestatore alla categoria libero professionale.

Ulteriore requisito è la sussistenza di una relazione professionale disciplinata da una convenzione predisposta unilateralmente da un cliente (c.d. forte) e regolamentante lo svolgimento, compresa la forma associata ovvero societaria, dell'attività professionale in favore del medesimo. I clienti coinvolti nei confini di applicabilità della disciplina in commento **vengono individuati anche nel cliente pubblico giacché la norma stessa prevede che la P.A. garantisca il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolato normativo medesimo.**

Pertanto, sussistendo nell'ipotesi di conferimento dell'incarico al coadiutore dell'ANBSC, tutti i presupposti sopra richiamati, l'inottemperanza dell'Agenzia alle disposizioni in materia di “equo compenso”, potrebbe essere sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria la quale, accertata la non equità del compenso ovvero la vessatorietà di una o più clausole nel disciplinare di incarico, procederebbe senz'altro alla declaratoria di nullità parziale e, per l'effetto, alla determinazione del compenso del professionista tenendo conto dei parametri citati.

Si auspica pertanto che l'ANBSC, **anche per scongiurare probabili profili di responsabilità erariale**, rivisiti la linea guida in argomento, adottando un proprio tariffario per i coadiutori che recepisca anche i principi della nuova normativa sull'equo compenso rinviando, per l'effetto, al d.P.R. n. 177/2015 senza applicare le riduzioni di cui si dirà meglio *infra*.

---

<sup>1</sup> Per gli avvocati va utilizzato il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Per i commercialisti il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 22 agosto 2012. Per i consulenti del lavoro i parametri sono elencati i dal D.M. n.46/13 (in vigore dal 22 maggio 2013). Le regole generali per l'applicazione dei parametri, sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n.1106/14. Alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano invece le tabelle del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).

## B. Determinazione del compenso base

Nella determinazione del compenso dei coadiutori, da calcolarsi dalla confisca di 2° grado fino alla chiusura della procedura (ad es. a causa della finale destinazione di tutti i beni, della loro revoca, delle dimissioni del professionista), l'ANBSC dichiara di utilizzare le percentuali indicate all'art. 3 del d.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, **contestualizzando** (*rectius*: riducendo *ex abrupto* del 25%) **la remunerazione** in ragione della presunta *“minore complessità di gestione che si presenta rispetto alla fase di sequestro, nonché del diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario”* giacché *“dalla confisca di 2° grado, amministratore dei beni diviene l'ANBSC, con la conseguenza che l'amministratore nominato in fase di sequestro è designato per svolgere funzioni di collaborazione con l'ANBSC (coadiutore)”*.

La prefata riduzione del compenso spettante al coadiutore dell'ANBSC non appare ottemperante alle richiamate disposizioni in materia di equo compenso, né giustificabile a cagione del prospettato binomio *“minore complessità di gestione/diverso grado di responsabilità che grava sul coadiutore”*. In effetti, nella prassi amministrativa, l'ANBSC invita il professionista a sottoscrivere un lungo disciplinare contenente tutta una serie non esaustiva di gravose obbligazioni positive e negative<sup>2</sup>, esplicitando altresì le numerose attività che il nominando coadiutore sarà chiamato ad espletare.

Oltre a ciò, l'analisi del contesto consente di affermare che, con il subentro dell'ANBSC nell'amministrazione diretta (e nella successiva fase c.d. amministrativa), la gestione dei beni da parte del coadiutore, lungi dall'alleggerirsi, viene aggravata dalle lunghissime tempistiche di risposta della medesima ANBSC alle istanze formulate dai coadiutori che incidono inevitabilmente anche sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione del coadiutore (il quale peraltro viene paradossalmente valutato anche su detti ritardi).

È necessario poi evidenziare come all'atto del conferimento dell'incarico di coadiutore, ci si trova nella fase processuale di confisca di 2° grado ove la complessità della gestione non è affatto differente, in molti casi, rispetto a quella di sequestro. Si pensi

---

<sup>2</sup> a) inserire e/o aggiornare i dati concernenti la procedura ablatoria sul sistema OPEN-REGIO o altro applicativo gestionale indicato dall'ANBSC utilizzando le credenziali di accesso appositamente fornite da questa Agenzia Nazionale; b) dare ogni documentazione utile al fine di consentire l'identificazione esatta del bene oggetto di confisca; c) adempiere all'incarico affidato con la massima cura, la diligenza propria dell'esercizio di un'attività professionale e con l'osservanza dei tempi per la destinazione dei beni confiscati previsti dal "Codice delle leggi antimafia"; d) osservare i criteri di efficienza, efficacia, economicità, tempestività, trasparenza; e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni che nella fase di gestione verranno impartite dall'Agenzia Nazionale; f) curare i rapporti con il Tribunale e/o con il Giudice Delegato secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia; g) assicurare una costante reperibilità; h) non porre in essere atti e/o attività che possano pregiudicare l'esatto e corretto adempimento dell'incarico di Coadiutore di beni confiscati o che contrastino con gli interessi materiali e/o morali dell'Agenzia Nazionale; i) astenersi dalla prosecuzione dell'incarico e dare comunicazione con la massima tempestività, ai fini dell'immediata sostituzione, del sopravvenire di una delle cause ostative al conferimento dell'incarico ovvero dell'insorgenza di situazioni d'incompatibilità o conflitto d'interesse, anche potenziale, la cui insussistenza è stata oggetto di specifica dichiarazione e attestazione anteriormente all'affidamento dell'incarico; l) non assumere altri incarichi che siano in conflitto d'interesse e/o deontologicamente non coerenti rispetto al presente incarico; m) rispettare l'obbligo di riservatezza riguardo a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'attività affidata, con divieto di rilasciare dichiarazioni di alcun genere; n) comunicare tempestivamente all'Agenzia Nazionale eventuali variazioni degli stati e delle qualità personali e professionali il cui possesso è stato autocertificato e/o certificato anteriormente all'affidamento dell'incarico; o) informare tempestivamente per iscritto l'Agenzia Nazionale di ogni questione di rilievo che riguarda i beni oggetto dell'incarico; p) osservare le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del quale il Coadiutore riconosce di averne preso atto ed accettato il contenuto; q) osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determina n. 20 del 16/12/2014 i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico ed a qualsiasi titolo. A tal fine, il Coadiutore riconosce di averne preso atto ed accettato il contenuto; r) consegnare copia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determina n. 20 del 16/12/2014 a collaboratori, consulenti, professionisti e a tutti i soggetti di cui il Coadiutore si avvalga, con qualsiasi contratto o incarico ed a qualunque titolo, nello svolgimento dell'incarico conferito dall'ANBSC.

---

alla verifica dei crediti, alla liquidazione dei beni e al coevo progetto e piano dei pagamenti dei creditori artt. 60 e 61 CAM ovvero alle complesse attività finalizzate alla destinazione dei beni aziendali (cessioni di quote sociali o del complesso aziendale) che, come noto, sovente vengono avviati a seguito della confisca definitiva.

Da ultimo è da farsi rilevare che l'ANBSC non ha tenuto in alcun conto degli incarichi relativi a quelle procedure che, in virtù dell'art. 38 co. 8 CAM anteriforma, sono state acquisite in amministrazione giudiziaria a seguito della confisca di 1° grado.

Perplessità debbono parimenti esprimersi in merito alla scelta dell'ANBSC di non far rientrare nella c.d. **“gestione diretta”**, i casi di dissociazione tra la figura di coadiutore dell'Agenzia e di amministratore civilistico dell'azienda oggetto di ablazione. In effetti, se è vero che ex art. 38 CAM, l'Agenzia subentra nella gestione diretta con la confisca di 2° grado, è altrettanto vero che l'obbligatorietà della nomina del coadiutore (già amministratore giudiziario) voluta dal Legislatore della riforma del 2017, parrebbe declinare un ruolo attivo del coadiutore non esclusivamente nella mera funzione di “ausilio” all'ANBSC, ma nella gestione diretta. Allo stato, ciò accade proprio nei richiamati casi di dissociazione tra la figura del coadiutore e quella di amministratore civilistico giacché la gestione del compendio aziendale confiscato non viene assicurata dall'interlocazione diretta tra l'Agenzia (rappresentante del socio Erario) e l'amministratore civilistico, ma ricorrendo all'intervento mediato del coadiutore il quale, invero, pur svolgendo di fatto la gestione, non verrebbe adeguatamente remunerato per dette attività. Né è evidenza la stessa linea guida allorché, nel declinare l'iter nel pagamento dei compensi (*cf.* 4), tra l'altro subordina la corresponsione del compenso alla *“presentazione nei termini di legge dei bilanci di esercizio dei compendi aziendali colpiti dalla misura ablativa”*, ancorché il codice civile rimetta detto onere gestionale in campo all'amministratore civilistico, sicché in caso di dissociazione delle figure in argomento, il coadiutore rischierebbe di essere penalizzato nel pagamento del suo compenso per cause a lui non imputabili (non è legale rappresentante e non è tenentario delle scritture contabili). Di talché delle due, l'una: a) l'ANBSC fa rientrare i casi in esame (dissociazione tra coadiutore e amministratore civilistico di azienda) nella gestione diretta (come peraltro correntemente praticato dall'Autorità Giudiziaria sino al subentro dell'ANBSC); b) l'ANBSC delinea una sorta di “statuto del coadiutore” ove vengono puntualmente declinati diritti e doveri, chiarita la natura dell'incarico (es. incaricato di pubblico servizio?) unitamente alle responsabilità connesse all'accettazione dell'incarico medesimo sicché risulta evidente il campo di azione (e le responsabilità connesse) del coadiutore, quelle del legale rappresentante e quelle dell'ANBSC.

Si aggiunga che nel caso di nomina del coadiutore quale legale rappresentante delle società, l'ANBSC stabilisce che il relativo compenso venga determinato esclusivamente da quello fissato dall'assemblea dei soci (ovverosia dalla stessa ANBSC quale rappresentante del socio Erario).

Trattasi di disposizione iniqua e tacciabile di incostituzionalità.

---

L'attività di coadiutore, come noto, è ben diversa da quella di legale rappresentante della società (che comporta, peraltro, gravose responsabilità proprie degli organi gestori sociali) e, ove riunite tali attività su uno stesso soggetto, dovrebbero comunque essere remunerate entrambe e separatamente, come previsto dallo stesso d.P.R. 177/2015 all'art. 6. Infatti, allo stato, nei casi in cui il coadiutore sia persona diversa dal legale rappresentante della società (nominato *iure privatorum* dall'assemblea dei soci), l'ANBSC procede al riconoscimento di due diversi compensi: uno in favore del coadiutore (per l'attività tipica dallo stesso prestata in ausilio alla ANBSC); l'altro in favore dell'amministratore unico (o liquidatore) della società, deliberato dalla assemblea dei soci (anche, eventualmente, su indicazione di voto da parte della ANBSC). Sino ad ora l'ANBSC ha, in molte circostanze, differenziato tali figure riconoscendo all'amministratore unico della società compensi parametrati al d.m. 140/2012, proprio perché l'amministratore *iure privatorum* si occupa della gestione aziendale, mentre il coadiutore rappresenterebbe la proprietà (quote sociali confiscate), nonché si occuperà di controllare e visionare le attività poste in essere dall'amministratore, fornendo pareri, autorizzazioni dialogando con l'ANBSC nel rispetto delle norme contenute nel CAM, dovendosi successivamente occupare della eventuale liquidazione dei beni e destinazione.

Con riferimento al **parametro temporale** si esprimono parimenti perplessità sulla scelta operativa adottata dall'ANBSC per la determinazione del compenso base. In effetti, disancorare il compenso base del coadiutore ad uno specifico parametro temporale, oltre ad apparire non in linea con la sollecitazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato di cui è menzione nella relazione illustrativa al citato d.P.R., parrebbe non tener conto del ritardo "strutturale" dell'ANBSC nel riscontrare le istanze del coadiutore, ritardo che di fatto ricadrebbe di tal guisa sul nominato professionista.

In altri termini appare iniquo non tener conto della effettiva durata dell'incarico, in particolare allorché il prolungamento indiscriminato della gestione dei beni non dipenda da una *mala gestio* dello stesso coadiutore (fattispecie che peraltro legittimerebbe la revoca del professionista medesimo), ma connesso ad un fattore endogeno (es. ritardo dell'ANBSC nel riscontro) oppure ad un fattore esogeno (es. ritardo dell'ente destinatario del bene).

In proposito, sarebbe pertanto auspicabile che l'ANBSC individuasse un parametro temporale univoco per le fasi di competenza (es. per la fase giudiziaria il termine massimo potrebbe essere quello individuato nell'art. 27 CAM, mentre per la c.d. fase amministrativa il termine potrebbe essere quello indicato nell'art. 47 CAM) superato il quale il coadiutore maturerebbe comunque il diritto ad una remunerazione ulteriore, che invero la linea guida riconosce (*cf.* 3.2.6) soltanto per gli incarichi "*aventi durata straordinaria o assolutamente abnorme*", omettendo peraltro di indicare i casi in cui detta straordinarietà/abnormità concretamente si realizzi.

Avuto riguardo alle fattispecie ove l'incarico ha una durata straordinaria o assolutamente abnorme (per cause in nessun caso imputabili al coadiutore), l'ANBSC prevede la **possibilità di valutare delle maggiorazioni** (fino al 100%), al fine di determinare un valore del compenso che sia oggettivamente correlato alle ulteriori attività

---

di amministrazione necessarie per giungere alla destinazione di tutti i beni della procedura, sulla base di una nuova relazione di stima del coadiutore e rapportata al periodo ulteriore di gestione dei beni.

In proposito si evidenzia che la maggiorazione del compenso dovrebbe essere sempre prevista nel caso di circostanze imputabili all'Autorità giudiziaria (confisca di 2° grado) ovvero di mancata osservanza da parte della ANBSC dei termini previsti dalla legge per la destinazione dei beni ovvero di un tempo limite da fissare in 12 mesi dalla confisca definitiva.

Con riferimento al **criterio di stima dei beni aziendali**, l'ANBSC precisa che *“la stima del valore dell'azienda dovrà essere realizzata utilizzando il metodo aziendalistico denominato “Misto patrimoniale – reddituale”. In particolare, dovranno essere eliminate, tra l'altro, le cosiddette partite contabili tra società appartenenti alla medesima procedura di confisca (ad. es. rapporti di credito/ debito)”*.

Si ritiene che detta specificazione debba essere emendata in quanto obbliga il coadiutore ad effettuare una valutazione adottando un metodo che, ragionevolmente, potrebbe essere inadeguato per l'azienda da stimare.

Nel caso in cui venisse attuato il criterio misto per tutti i tipi di aziende, nella gran parte dei casi ci si troverebbe al cospetto di valori sottostimati e non allineati a quelli di mercato (si pensi, ad esempio, da un lato a quelle aziende prive di un consistente patrimonio, ma con elevata redditività di gestione che impongono un metodo di valutazione reddituale puro ovvero un metodo di valutazione basato sui flussi finanziari; dall'altro alle società immobiliari in cui, ad esempio, i beni immobili di valore non sono locati o sono locati parzialmente, con un elevato valore del patrimonio ma con una redditività modesta).

Si propone, per l'effetto, di ricorrere ai criteri di stima adottati per i specifici settori in cui l'azienda opera.

Oltre a ciò si ritiene inconferente la ulteriore previsione relativa alla determinazione della PFN (Posizione Finanziaria Netta, data da debiti e crediti aziendali “infra” gruppo di fatto). Si propone, sul punto di specificare che, ai fini della valutazione, vengano considerati esclusivamente i creditori (infra” gruppo di fatto) definitivamente accertati, all'esito del procedimento previsto dagli artt. 57 e ss CAM, onde evitare di valutare debiti non effettivi o riconoscibili per mancanza della “buona fede” del creditore.

Va altresì evidenziato che se è vero che il dettato normativo del d.P.R. n. 177/2015 individua nel *“... valore del complesso aziendale ...”* il parametro da cui procedere alla quantificazione dei compensi per l'amministrazione giudiziaria d'impresie in funzionamento, mediante l'applicazione di specifiche percentuali suddivise per scaglioni, l'Agenzia ha voluto aderire, nell'ipotesi tariffaria oggi proposta, all'interpretazione fornita dalla relazione governativa che accompagna il citato decreto *“... la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, o reddituale, o misto...”* (cfr. relazione governativa, citata). A tal riguardo, è invece necessario sottolineare come

---

l'individuazione del valore del "bene costituito in azienda" (come recita puntualmente l'art. 8, comma 2, punto a), del D. Lgs n. 14/2010), dovrebbe essere frutto di una attenta analisi tecnico-giuridica e finanziaria, e segnatamente:

- dovrebbe essere, idealmente, il risultato di un uno specifico lavoro peritale, svolto da e/o con l'ausilio di un soggetto terzo "esperto" (cfr. art. 60 CAM), rispetto agli amministratori giudiziari (onde evitare possibili censure da "conflitto di interessi"), ovvero il prodotto di una attenta, ponderata e prudente analisi finalizzata specificamente all'individuazione di tale grandezza, facendo emergere tutti i "plusvalori" (quale l'avviamento aziendale), così come eventuali "passività" latenti;
- dovrebbe essere epurata dalle debitorie che insistono sull'impresa attratta al sequestro, in quanto le stesse (nell'ambito dei procedimenti di misure di prevenzione e di procedimenti penali finalizzati alla confisca alle stesse oggi equiparati) sono conoscibili soltanto all'esito del riconoscimento "procedurale" dei valori di debito (verifica dei crediti di cui agli artt. 52 CAM) e non seguono le sorti del "patrimonio aziendale" (destinato alla vendita ai sensi dell'art. 60 CAM, ovvero alla vendita e/o al comodato/affitto, a dipendenti e/o terzi, ai sensi dell'art. 48 co. 8 CAM) ma, proprio in applicazione delle richiamate norme (art. 60 CAM) vengono eventualmente soddisfatte da un separato e più ampio procedimento liquidatorio "endo-procedurale".

Per le ragioni sopra esposte e in una logica "prudenziale" e coerente con il quadro normativo, sopra richiamato, si propone l'adozione di un parametro più oggettivo e di semplice applicazione, utilizzando quale valore dei "beni costituiti in azienda", di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del citato d.P.R. n. 177/15, dato certo e ufficialmente disponibile degli attivi contabili delle imprese in sequestro, come da ultimi bilanci approvati nel corso della procedura e/o da ultime situazioni patrimoniali disponibili (ovviamente passate al vaglio dell'amministrazione giudiziaria in termini di effettività delle poste ivi contenute). In proposito risulta opportuno sottolineare che questa modalità di "parametrazione" della nuova Tariffa, è già stata fatta recepita da taluni distretti giudiziari.

### C. Soglia massima

La determinazione di una soglia massima di cui alla normativa richiamata dall'ANBSC nella linea guida in argomento, si ritiene non applicabile all'incarico di coadiutore che, quale **libero professionista appartenente ad una professione ordinistica** (peraltro in possesso di ulteriori requisiti di professionalità e moralità propedeutici alla iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari), non può essere parificato tout court ad un dipendente pubblico. Oltre a ciò, si evidenzia che:

- a) i citati professionisti hanno una propria struttura ed organizzazione professionale (composta da mezzi e personale qualificati) con costi che il pubblico dipendente apicale non sostiene. Parimenti i suindicati liberi professionisti sono tenuti, per legge, a sottoscrivere una costosa polizza professionale; analogo obbligo non risulta sussistere per i dipendenti pubblici apicali. Superfluo poi ricordare che i citati liberi professionisti, diversamente dai dipendenti pubblici apicali, sono tenuti a sopportare costi legati all'appartenenza a professioni ordinistiche: a) tassa di iscrizione all'albo professionale; b) ulteriore tassa di iscrizione all'albo degli



- 
- amministratori giudiziari; c) cassa di assistenza della professione di appartenenza; d) IVA; e) costi per aggiornamento professionale; etc.
- b) i liberi professionisti (amministratori giudiziari e coadiutori) assumono rischi diretti (professionali ma anche di natura civile e penale) nella gestione dei beni; non risulta che analogo rischio sia configurabile in capo al pubblico dipendente apicale.

In ogni caso la determinazione di una soglia massima di cui alla normativa richiamata dall'ANBSC nella linea guida in argomento, si ritiene non applicabile all'incarico di coadiutore **stante la recente richiamata introduzione della disciplina in materia di equo compenso** che parrebbe aver implicitamente abrogato, *ratione materiae*, la (precedente) disciplina di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

#### **D. Iter di pagamento dei compensi**

La linea guida subordina la corresponsione del compenso alla *“presentazione nei termini di legge dei bilanci di esercizio dei compendi aziendali colpiti dalla misura ablativa”*, ancorché il codice civile rimetta detto onere gestionale in campo all'amministratore civilistico, sicché in caso di dissociazione delle figure in argomento, il coadiutore rischierebbe di essere penalizzato nel pagamento del suo compenso per cause a lui non imputabili (non è legale rappresentante e non è tenutario delle scritture contabili).

Oltre a ciò si evidenzia che sarebbe opportuno modificare la circolare ANBSC n. 7591 del 27/05/2011 citata nella linea guida in esame, nella parte in cui prevede l'obbligo di redazione del bilancio annuale in forma ordinaria. Trattasi di adempimento inutile, oneroso per il coadiutore, fuori dal dettato normativo che prevede la possibilità, per le “società minori”, di redigere bilanci in forma semplificata. È prassi, tra le altre cose, fornire all'ANBSC, a corredo della bozza di bilancio, conti di mastro delle voci di economiche, finanziarie e patrimoniali più significative (cassa, banche, attività immobilizzate etc...), per cui i dettagli delle operazioni contabili sono già a conoscenza dell'ANBSC, a cui si inviano anche i bilanci analitici ante approvazione. Per tale ragione tale ulteriore incombenza risulta pleonastica ed aggrava di adempimenti, contrastando palesemente anche con “la minore complessità” della gestione presunta che avrebbe, a loro dire, giustificato la riduzione del 25%.

Ingiustificato e fuori luogo è, poi, pretendere l'approvazione di “bilanci” per le imprese individuali e di società di persone, laddove la legge non lo prevede. Tra l'altro l'ANBSC non chiarisce il ruolo (e la responsabilità) del legale rappresentante nelle ipotesi di imprese individuali e di società di persone; in tali casi, coerentemente con la dichiarata presunta “minore complessità dell'incarico” del coadiutore, sicuramente la responsabilità gestoria non può ricadere sul professionista nominato coadiutore.

#### **E. Criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi**

Non si condividono le scelte adottate dall'ANBSC concernenti **l'introduzione in via meramente amministrativa** di limiti al numero degli incarichi (10) e al valore del patrimonio contemporaneamente amministrato (70 milioni di euro) giacché dette previsioni, lette in combinato disposto con l'introduzione della soglia massima di cui sopra,

tendono a disincentivare le migliori e limitate professionalità dall'accettare la nomina a coadiutore preannunciando uno scenario nel quale a fronte di una presumibile elevata domanda di coadiutori da parte dell'ANBSC, corrisponda una **limitatissima platea di professionisti neofiti** disponibili ad assumere l'incarico a detrimento del buon andamento della Pubblica Amministrazione, della qualità del lavoro e dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa complessiva.

Per l'effetto, si auspica una rivisitazione da parte dell'ANBSC di detti criteri, segnatamente prendendo come riferimento diversi parametri, **qualitativi e non quantitativi** (es. natura del patrimonio attualmente gestito, esperienza nel settore, risultati precedentemente conseguiti, etc). Peraltro è indispensabile prevedere una "norma transitoria" che prevede il computo degli incarichi o dei valori a partire dal momento in cui le linee guida dovessero entrare in vigore (art. 9).

#### **F. Efficacia delle nuove disposizioni**

In base a quanto dichiarato dall'ANBSC, le Linee Guida in esame si applicano agli incarichi di coadiutore dell'Agenzia conferiti successivamente alla loro pubblicazione sul relativo Albo Pretorio, nonché a quelli, conferiti prima di tale data, per i quali non sono state indicate le modalità di calcolo dei compensi.

**L'opzione interpretativa dell'ANBSC appare manifestamente irragionevole ed illogica giacché contrastante con il principio di irretroattività e, nel contempo, con il principio di tutela dell'affidamento del professionista.** In particolare, per gli incarichi di coadiutore conferiti prima dell'entrata in vigore delle linee guida di che trattasi e privi delle modalità di calcolo dei compensi, si ritiene debba farsi riferimento alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale per le professioni ordinistiche vigenti a quella data o in alternativa allo stesso d.P.R. n. 177/2015 (senza i suindicati limiti), al quale una nuova regolamentazione pattizia, con efficacia novativa dello stesso articolato contrattuale, potrebbe rinviare.

\* \* \* \* \*

Dott.ssa Valeria Giancola  
Consigliere Nazionale con delega alle Funzioni Giudiziali e metodi ADR

Dott. Giuseppe Tedesco  
Consigliere Nazionale con delega alle Funzioni Giudiziali e metodi ADR

Dott. Domenico Posca  
AGN - Amministratori Giudiziali Network

Dott. Giovanni Moltura  
INAG - Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziali

Avv. Maurizio Cinque  
IUS ET GESTIO